

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 Giugno 2025, in Roma, presso la sede di Unindustria

TRA

la Società Cellnex Italia S.p.A., assistita da Unindustria

E

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

Premesso che:

- la Società si occupa di progettazione, sviluppo, realizzazione, implementazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- la Società opera in un mercato che impone la ricerca di un continuo orientamento alla qualità del servizio offerto per poter fidelizzare l'attuale clientela e proporsi come Partner affidabile per i nuovi e potenziali Clienti;
- le risorse umane costituiscono, al riguardo, un elemento determinante per poter realizzare la strategia d'impresa e raggiungere obiettivi operativi ed economici sempre più sfidanti;
- le Parti riconoscono nelle Relazioni Industriali un fattore importante per poter individuare soluzioni condivise che consentano alla Società di mantenere un carattere distintivo del proprio business nella filiera delle TLC e di raggiungere obiettivi funzionali all'attività dell'impresa;
- La continua evoluzione societaria necessita di soluzioni organizzative e Business Model che velocemente siano in grado di sostenere la richiesta di flessibilità che viene dal mercato e, a tal riguardo, appare necessario concordare un impianto di contrattazione aziendale, in continuità con i precedenti, che possa testimoniare la costante evoluzione del business e consolidare una stagione di Relazioni



Industriali partecipative, orientate agli incrementi di produttività, qualità, efficienza e redditività, per Azienda e lavoratori tutti;

- la Società applica ai lavoratori il CCNL per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.
2. Le parti, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo intendono realizzare la contrattazione aziendale in linea con quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti. Gli Istituti di carattere economico e normativo disciplinati dal presente Accordo sono da intendersi introdotti per la durata di tre (3) anni a decorrere dal 19 giugno 2025 e sostituiscono ogni e qualsiasi trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori della Società, sostituendo di fatto la contrattazione applicata a tutti i lavoratori Cellnex.
3. Il presente accordo costituisce un complesso di misure correlate e inscindibili tra di loro, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di competitività, produttività, efficienza e redditività aziendale, misure che le parti si impegnano a rispettare, dandone conseguente attuazione.
4. Le parti concordano che il presente Accordo supera tutta la contrattazione aziendale fino alla data odierna vigente.

5. Relazioni Industriali

Le Parti, nello spirito di investire e perfezionare il loro sistema di Relazioni Industriali, concordano su un assetto definitivo di rappresentanza, da stabilizzarsi, entro e non oltre il 31/12/2025, con l'indizione delle elezioni per la costituzione delle RSU e delle RLS ai sensi di quanto previsto del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che preveda, in linea con l'attuale configurazione delle sedi amministrative aziendali, n. 4 Unità produttive Milano, Marghera, Roma e Napoli.

6. Ferie

Al fine di garantire il corretto adempimento delle previsioni di legge e di conciliare le esigenze di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore con quelle produttive della Società, le Parti concordano che entro il mese di aprile di ogni anno il lavoratore programmerà almeno 13 giornate di ferie (*comprehensive di eventuali chiusure collettive già concordate nello stesso arco temporale*) da usufruirsi entro il mese di ottobre dell'anno in corso; nell'arco del mese di ottobre il lavoratore dovrà programmare le ferie residue dell'anno (*comprehensive di eventuali chiusure collettive già concordate nello stesso arco temporale*) da godersi entro il 31 dicembre dello stesso anno anche attraverso una fruizione per multipli di 4 ore.

Le parti convengono che la Società, in caso di eccezionali residui di ferie alla fine dell'anno di maturazione, ne disporrà la collocazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura pari ad almeno 4 ore, fino ad esaurimento dei residui.

Esclusivamente nei casi di assenze dal servizio continuative e superiori a 60 giorni a qualsiasi titolo, la fruizione sarà garantita entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

7. Donazione delle ferie

Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e fermi restando i diritti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, le Parti intendono, con la sottoscrizione del presente Verbale di accordo, ampliare la previsione legislativa consentendo iniziative solidali non soltanto a favore dei dipendenti che abbiano figli minori nelle condizioni di cui alla richiamata norma, ma anche di quei lavoratori che nel proprio ambito familiare abbiano, coniuge, convivente more uxorio e figli maggiorenni che versino nelle medesime particolari condizioni di salute espressamente contemplate dalla legge e meritevoli di tutela.

Le parti ritengono che lo strumento della cessione delle ferie cd. "solidali" valorizzi il "patrimonio" individuale del lavoratore rappresentato dalle ferie non godute, per favorire la solidarietà collettiva tra i dipendenti della stessa Società.

I dipendenti "donanti" potranno cedere, a titolo gratuito le ferie, effettivamente maturate e non ancora godute al momento della cessione, a favore dei dipendenti della stessa Società "riceventi" che, avendo integralmente esaurito la spettanza di ferie e dei relativi residui degli anni precedenti, abbiano richiesto un'ulteriore dotazione di ferie per assistere i soggetti di cui sopra, che, per le gravi e documentate condizioni di salute, necessitino di cure costanti.

I dipendenti "riceventi", che dovessero trovarsi nelle condizioni di cui sopra, invieranno all'Ufficio del Personale (People & Organization) una richiesta con l'indicazione del numero di giorni necessari e del periodo di godimento, corredata dalla certificazione comprovante le condizioni previste dalla legge ("necessità di cure costanti") rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

L'Ufficio del Personale, nel rispetto della normativa sulla Privacy, attiverà le procedure necessarie per consentire ai dipendenti "donanti" di esprimere la volontà di cedere ferie comunicando al dipendente "ricevente" il numero dei giorni donati, e ai dipendenti "donanti" il numero di giorni decurtati che, per effetto della cessione, non saranno più nella disponibilità del lavoratore.

Le quote di ferie cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.

8. Riduzione Orario di Lavoro

Le parti convengono che i permessi ex art. 26 e 28 del CCNL Telecomunicazioni (di seguito per brevità, solo "ROL") debbano essere fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali. Le ROL potranno essere fruiti anche a frazioni di 15 minuti.

Le parti convengono che la Società, in caso di eccezionali residui di ROL alla fine dell'anno di maturazione, ne disporrà la collocazione entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura pari ad almeno 4 ore, fino ad esaurimento dei residui.

Al termine dell'anno successivo a quello di maturazione, ove dovessero ancora permanere eventuali residui di spettanze di permessi di Riduzione dell'Orario di Lavoro, detti permessi non saranno più nella disponibilità del lavoratore, né potranno essere monetizzati.

Nei casi di assenze dal servizio continuative e superiori a 60 giorni, a qualsiasi titolo, la fruizione sarà garantita entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

9. Permessi visite, esami e terapie

Sono da considerarsi retribuite le ore strettamente necessarie, all'interno dell'orario di lavoro, per visite, esami e terapie mediche cui il lavoratore, o il figlio/o fino ad un massimo di 14 anni di età, o il genitore di età pari o superiore a 85 anni, debba sottoporsi nella giornata lavorativa. Le ore totali annue (maturate nel periodo gennaio – dicembre) fruibili a tale titolo non potranno comunque superare le 24 ore annue (compresi i tempi di percorrenza per recarsi allo studio medico o all'ambulatorio e viceversa).

Resta inteso che potranno essere fruiti a tale titolo un massimo di 8 ore giornaliere.

Tali permessi retribuiti dovranno essere comprovati dal lavoratore mediante esibizione di idonea certificazione contenente l'orario di inizio e termine dell'avvenuta visita, esame o prestazione.

10. Permessi Malattia Figlio / a

Le parti convengono, inoltre, che i dipendenti possono usufruire fino ad un massimo di 24 ore annue di permesso retribuito in caso di malattia figlio/a fino ad un massimo di 14 anni di età.

Resta inteso che potranno essere fruiti a tale titolo un massimo di 8 ore giornaliere.

Tali permessi retribuiti dovranno essere comprovati dal lavoratore mediante attestazione della malattia figlio/a.

11. Permessi eventi (lutto) e cause particolari

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32 punto 4 del CCNL e dell'art. 4 primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al D.M. 21 luglio 2000, n. 278, le Parti concordano come condizione di miglior favore, sul riconoscimento di n. 3 giorni di permesso retribuito per ogni evento, che si verifichi nell'anno, di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, dell'unito civilmente, del convivente di fatto o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, nonché in caso di ricovero del figlio minore di anni 14 nel qual caso sarà sufficiente la relativa certificazione medica.

Il lavoratore e/o la lavoratrice è tenuto/a documentare detto evento con la relativa documentazione e certificazione rimanendo ferme le specifiche di Legge e di CCNL.

12. Congedo Parentale

Le parti convengono che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le indennità previste per il congedo parentale (non obbligatorio) saranno incrementate fino al 100% della retribuzione per i primi tre mesi, da fruire anche in maniera non continuativa, entro il sesto anno di età del figlio/a.

Resta inteso che, la predetta percentuale si intende comprensiva dell'indennità riconosciuta dalla legge.

Le parti, inoltre, concordano che, il padre lavoratore in aggiunta ai 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo) di congedo obbligatorio previsto dalla legge, potrà usufruire di ulteriori 5 giornate (10 in caso di parto plurimo) di permesso retribuito da fruirsi su richiesta dell'interessato e fino a un anno dal verificarsi dell'evento (nascita o adozione).

13. Buoni pasto

L'Azienda riconoscerà il buono pasto dal valore unitario nominale di 8 euro, corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa. Il riconoscimento del buono pasto è subordinato alle seguenti condizioni:

- una presenza di almeno 6 ore per il personale full time;
- una presenza di almeno 4 ore per il personale part-time con orario contrattuale non superiore alle 6 ore.

Il buono pasto verrà riconosciuto nella modalità elettronica e rappresenta l'unico istituto sostitutivo del pasto da corrispondersi a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Il valore unitario nominale sarà aggiornato a 9 euro a far data dal 1 gennaio 2027.

14. Reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare e accessorio rispetto alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore assicura, secondo un programma predisposto dall'azienda, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti ed il presidio del mercato di riferimento.

Per la tipologia di business della Società, l'istituto della reperibilità consiste di norma, in una attività di coordinamento da remoto e su sito che consenta di raccogliere indicazioni sullo stato di un eventuale guasto e di gestire l'intervento del Fornitore esterno che si occupa dell'esercizio e della manutenzione degli apparati, o, in casi specifici, di gestire direttamente il disservizio.

Per "intervento sul sito" si intendono le attività svolte dal lavoratore dalla presa in carico fino al ripristino dell'anomalia, comprendendo il tempo necessario per recarsi sul sito e per rientrare dal medesimo.

In ogni caso il lavoratore dovrà garantire il proprio intervento nel minor tempo possibile, fermo restando che la Società metterà a disposizione dello stesso i mezzi, le apparecchiature e le informazioni necessarie per l'intervento.

Considerata l'attuale struttura organizzativa, l'istituto della reperibilità trova applicazione nelle Aree Organizzative "Assurance", "Mission Critical Management" e "Deployment", compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative aziendali legate all'attivazione dell'Istituto.

Eventuali future estensioni dell'Istituto a nuove aree organizzative saranno previamente concordate con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

L'istituto della reperibilità si applica secondo le seguenti modalità:

- nei giorni lavorativi (di norma dal lunedì al venerdì), dal termine dell'orario di lavoro all'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo;
- nel giorno di libertà (di norma il sabato);
- nel giorno di riposo settimanale (di norma la domenica);
- nei giorni festivi;

Il periodo di reperibilità sarà comunicato al lavoratore interessato con un preavviso non inferiore a 72 ore e non potrà coincidere con assenze dal lavoro imputabili all'istituto ferie.


La Società, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative prevede, di regola, che periodi settimanali di disponibilità si presentino per ognuno dei dipendenti con una frequenza non superiore ad una settimana al mese, e si impegna a garantire una distribuzione omogenea delle giornate di lavoro e non (libero e riposo). La Società si adopererà per limitare la frequenza individuale dell'istituto.

L'indennità di disponibilità giornaliera della reperibilità, è definita nelle misure indicate di seguito:

lunedì – venerdì:	€ 30,00 al giorno
sabato:	€ 50,00 al giorno
domenica e festivi:	€ 60,00 al giorno

Gli importi di cui sopra sono indifferenziati per livello di inquadramento e sono al lordo delle ritenute di legge.

Le Parti concordano che per l'intervento da remoto e su sito verrà riconosciuto un importo lordo a titolo di indennità secondo la tabella di seguito riportata:



REPERIBILITA'					
INDENNITA'					
	DURATA INTERVENTO (*)	FASCIA	INDENN. LUN-VEN (GIORNALIERA)	INDENN. SAB	INDENN. FESTIVO
INDENNITA' DI DISPONIBILITA' PER LIV 5, 6, 7, 7Q			30,00 €	50,00 €	60,00 €
INDENNITA' DI INTERVENTO DA REMOTO	DURATA SUPERIORE A 30 MINUTI E FINO A 3 ORE	8:00 - 18:00	NA	30 €	40 €
	DURATA SUPERIORE A 30 MINUTI E FINO A 3 ORE	18:00 - 08:00	25 €	30 €	40 €
	SUPERIORE A 3 ore	8:00 - 18:00	NA	40 €	50 €
	SUPERIORE A 3 ore	18:00 - 08:00	35 €	40 €	50 €
INDENNITA' DI INTERVENTO SUL SITO	FINO A 3 ORE		45 €	50 €	60 €
	SUPERIORE A 3 ore		55 €	60 €	70 €
INTERVENTO DA REMOTO E SUL SITO per i lavoratori inquadrati fino al 5° livello			Le ore di effettiva prestazione eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro settimanale verranno considerate lavoro supplementare e pertanto retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario secondo quanto stabilito dal nostro CCNL.		

(*) inteso come sommatoria delle ore dei vari interventi o intervento unico

Le Parti concordano che gli interventi, le cui specifiche e durata dovranno essere prontamente documentate, daranno diritto ad un riposo compensativo secondo la tabella di seguito riportata, da fruirsi nella giornata lavorativa immediatamente successiva:

REPERIBILITA'						
RIPOSO COMPENSATIVO						
	DURATA INTERVENTO	FASCIA	LUN -VEN	SAB	FESTIVO	NOTE
INTERVENTO DA REMOTO E SUL SITO	FINO A 2 ORE	07:00 - 18:00	NA	NESSUN RIPOSO COMPENSATIVO	NESSUN RIPOSO COMPENSATIVO	
	SUPERIORE A 2 ORE	07:00 - 18:00	NA	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO**	
	FINO A 2 ORE	18:00 - 21:00	NESSUN RIPOSO COMPENSATIVO	NESSUN RIPOSO COMPENSATIVO	NESSUN RIPOSO COMPENSATIVO	
	SUPERIORE A 2 ORE	18:00 - 21:00	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	
	FINO A 1 ORA	21:00 - 07:00	1 ORA	1 ORA	1 ORA	
	DA 1 A 2 ORE	21:00 - 07:00	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	PARI ALLA DURATA DELL'INTERVENTO	Per interventi fatti il venerdì dalle 21 o il sabato, il riposo dovrà essere fatto nella prima giornata lavorativa successiva
	DA 2 A 4 ORE	21:00 - 07:00	4 ORE	4 ORE	4 ORE	Per interventi fatti il venerdì dalle 21 o il sabato, il riposo dovrà essere fatto nella prima giornata lavorativa successiva
	SUPERIORE A 4 ORE	21:00 - 07:00	8 ORE	8 ORE	8 ORE	Per interventi fatti il venerdì dalle 21 o il sabato, il riposo dovrà essere fatto nella prima giornata lavorativa successiva

Restano fatte salve tutte le previsioni legislative del D. Lgs.66/2003.

15. Work-out

Le Parti si danno atto e confermano che, in virtù, della tipologia dell'attività svolta dal personale appartenente al Field Management principalmente impiegato nelle aree organizzative "Assurance", "Mission Critical Management - Assurance" e "Deployment", e in virtù dello stretto rapporto con il territorio nel quale è posizionato l'asset aziendale, la più opportuna modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sia quella già in uso all'interno dei gruppi delle Aree sopra menzionate, denominata "Work Out". Per tali lavoratori potranno essere previste delle giornate presso la sede amministrativa di confluenza. Le parti concordano che tali rientri saranno concordati con i responsabili assicurando in ogni caso al lavoratore congrui margini di flessibilità organizzativa e di disponibilità. In tali ipotesi l'azienda

riconoscerà eccezionalmente ai lavoratori, ovvero limitatamente alle giornate in cui sono previsti il trasferimento da e verso la sede amministrativa e le giornate in presenza presso la sede stessa, gli stessi trattamenti previsti nei casi di trasferta, secondo le policy Cellnex Italia tempo per tempo vigenti.

16. Lavoro Programmato

Il lavoro programmato riguarda attività non ricorrenti e non regolarmente organizzabili, che per esigenze di servizio devono essere svolte in un orario definito serale / notturno (compreso tra le ore 18:00 e le 07:00) ovvero nel giorno di libertà (di norma il sabato) ovvero nei giorni festivi.

Il trattamento economico applicato è esclusivamente quello previsto per l'intervento di reperibilità alla voce "Indennità di intervento sul sito" nella casistica "superiore a 3 ore". Rimane esclusa l'indennità di disponibilità.

Resta inteso che il riposo compensativo segue le regole del paragrafo "Reperibilità".

Il lavoro programmato notturno sarà comunicato al lavoratore interessato con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni.

Il lavoro programmato non interesserà i lavoratori nei giorni in cui gli stessi sono interessati dall'istituto della reperibilità.

Conclusioni

Le Parti si incontreranno, di norma con cadenza annuale o su richiesta di una sola delle stesse, per la verifica del presente Accordo.

Il presente Accordo annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi di secondo livello. Per quanto non specificato dal presente Accordo, si rimanda al CCNL per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

P. Unindustria



P. Cellnex Italia S.p.A.



p. SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni nazionali e territoriali



p. RSU e RSA

